

DISCIPLINARE SULLE MODALITA' OPERATIVE DELLA COMPENSAZIONE TRA POSIZIONI DEBITORIE E CREDITORIE DELL'ENTE

Art. 1 – Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare regola le modalità di estinzione delle obbligazioni dell'Ente mediante compensazione legale con crediti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente stesso, per soddisfare le esigenze di finanza pubblica, migliorare il corretto rapporto tra Comune e contribuente, nonché per garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, anche al fine di evitare o ridurre l'alea ed i costi di un'azione coattiva di recupero del credito.

Art. 2 – Normativa di riferimento

L'Ente applica l'istituto della compensazione tra le somme di denaro a debito verso terzi, liquidate ed in pagamento, e quelle a credito certe, liquide ed esigibili vantate verso questi ultimi a qualsiasi titolo alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento.

La compensazione, quale metodo di estinzione delle obbligazioni, è disciplinata dagli artt. 1241 e ss. del codice civile.

Dal punto di vista giuridico, la compensazione deve rispettare le condizioni della compensazione legale regolata dall'art. 1243 c.c., ai sensi del quale "*la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili*". Ne consegue che la compensazione opera per le corrispondenti somme a debito/credito, che si estinguono dalla data in cui entrambe diventano certe, liquide ed esigibili. È pertanto necessario verificare che entrambe le somme di denaro a credito/debito abbiano le caratteristiche sopra descritte: per le somme a debito del Comune verso terzi, mediante il provvedimento di liquidazione; per le somme di denaro a credito del Comune verso terzi, mediante attestazione del Servizio/Ufficio competente.

Dal punto di vista contabile, la compensazione deve rispettare il principio dell'integrità del bilancio, come previsto dall'art. 162, comma 4, del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) e ss.mm.ii. È, pertanto, necessario emettere l'ordinativo di pagamento a valere sul relativo capitolo di spesa e l'ordinativo d'incasso a valere sul corrispondente capitolo di entrata. In caso di compensazione integrale, l'operazione non dà luogo ad alcun movimento monetario. Viceversa, in caso di compensazione parziale, cioè nell'ipotesi in cui l'importo a debito dell'Ente sia superiore

all'importo del credito vantato da quest'ultimo, il movimento monetario in uscita riguarda la sola differenza tra tali importi, corrispondente al debito residuo dell'Ente risultante dalla compensazione.

Art. 3 – Procedimento

Il Servizio Finanziario, prima di emettere mandati di pagamento in favore dei creditori dell'Ente sulla base dei provvedimenti di liquidazione adottati dai Servizi/Uffici competenti *ex art.* 184 TUEL, verifica se questi ultimi abbiano debiti verso il Comune non ancora adempiuti, attraverso l'interrogazione delle banche dati (tributaria e delle altre tipologie di entrata) alimentate dai vari Servizi/Uffici dell'Ente e identificative dei soggetti debitori. In fase di pagamento delle somme dovute ai creditori dell'Ente, la procedura informatica in dotazione presso l'Ente medesimo segnala al Servizio Finanziario, attraverso un *alert*, la presenza di eventuali debiti che i beneficiari delle erogazioni hanno nei confronti del Comune di Arezzo.

Il Servizio Finanziario contatta via e-mail l'Ufficio Tributi, qualora si tratti di debiti tributari, e/o gli altri Servizi/Uffici competenti, qualora si tratti di debiti riconducibili ad altre entrate comunali.

La verifica della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti del Comune verso terzi deve essere effettuata prima di tutti i pagamenti in favore di terzi (fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 4), senza alcuna limitazione di importo o di titolo. Essa riguarda tutte le tipologie di credito, quali, ad esempio, imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione/locazione di beni, proventi da rilascio di concessioni edilizie, proventi derivanti da violazioni al codice della strada.

Il Servizio o l'Ufficio competente risponde al Servizio Finanziario anche mezzo e-mail, attestando la certezza, liquidità ed esigibilità del credito dell'Ente, da compensare. Tale attestazione deve aver luogo tenendo conto dei requisiti di esecutività previsti anche da normative eventualmente entrate in vigore dopo il presente disciplinare e/o da specifiche normative di settore.

In caso di attestazione da parte del Servizio o dell'Ufficio competente, il Servizio Finanziario dichiara la compensazione del debito dell'Ente verso il terzo con il credito vantato dall'Ente medesimo nei confronti di quest'ultimo. In particolare, l'operazione avviene mediante l'emissione di reversali d'incasso imputate nei pertinenti capitoli del bilancio dell'Ente, relativi alle entrate di volta in volta rilevanti. Tali reversali, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata e in uscita, sono eseguite contestualmente ai mandati di pagamento emessi in favore dei fornitori/utenti in debito con l'Ente, concorrendo così alla determinazione dell'eventuale importo netto da corrispondere a questi ultimi.

Il procedimento di compensazione deve concludersi entro quindici giorni dalla

comunicazione dell'inadempienza del fornitore/utente da parte del Servizio o dell'Ufficio competente. Tale termine deve intendersi non perentorio, essendo derogabile in presenza di impedimenti non riconducibili al Servizio Finanziario (come, a mero titolo di esempio, la presenza di un DURC scaduto e la conseguenziale necessità di acquisirne uno nuovo oppure l'obbligo di svolgere gli adempimenti conseguenti alle verifiche imposte dall'art. 48 *bis* del D.P.R. n. 602/1973).

Il Servizio Finanziario comunica l'avvenuta compensazione al fornitore/utente in debito con l'Ente, nonché all'Ufficio Tributi e/o agli altri Servizi/Uffici competenti, in modo da permettere a questi ultimi di aggiornare le proprie banche dati e inviare le necessarie comunicazioni ad eventuali concessionari della riscossione per conto del Comune di Arezzo.

Art. 4 – Casi di esclusione della possibilità di compensare

Ai fini del presente disciplinare, si applica l'art. 1246 c.c., che esclude la compensazione nei seguenti casi:

- credito per la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato;
- credito per la restituzione di cose depositate o date in comodato;
- credito dichiarato impignorabile;
- rinuncia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore;
- divieto stabilito dalla legge.